

Università degli Studi di Catania

Staff di Direzione Amm.va –Coordinamento servizio Relazioni Sindacali

REGOLAMENTO SULLO SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA VERTICALE (P.E.V.) DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

Premessa

(Linee di indirizzo generali)

Il presente Regolamento si ispira alle seguenti linee di indirizzo:

- Individuare un sistema di mobilità verticale del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato in grado di valorizzare le professionalità, l'esperienza, le conoscenze e le competenze tali da consentire al lavoratore lo svolgimento di attività proprie di una superiore categoria professionale. Tutto ciò mediante la programmazione di opportunità di carriera, in grado di coniugare la crescita professionale del personale con le esigenze dei servizi prestati, anche in un quadro complessivo di revisione e di aggiornamento della struttura organizzativa.
- Creare un efficace sistema di valutazione del personale attraverso la definizione di procedure selettive che, pur ispirate a criteri di flessibilità e tempestività, garantiscano la coerenza fra le esigenze organizzative e le attitudini professionali dei candidati.
- Valutare le competenze professionali acquisite dai lavoratori e legate all'esperienza lavorativa risultante dal curriculum del candidato. Tale valutazione viene effettuata mediante apposite prove di esame dimensionate ai livelli di professionalità richiesta per ciascuna categoria, con adeguato riconoscimento della formazione professionale, specie se attinente al posto da ricoprire. In ogni caso, sarà opportunamente valutato il possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno a ciascuna categoria.

Art. 1

(Ambito di applicazione e programmazione risorse umane)

1. Nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale tecnico-amministrativo, attuata mediante l'approvazione, da parte dei competenti organi di governo dell'Ateneo, dei piani triennali e degli eventuali aggiornamenti annuali, la copertura dei posti individuati potrà avvenire sia attraverso procedure concorsuali di accesso dall'esterno, sia attraverso apposite selezioni di personale in servizio (Progressione Economica Verticale – P.E.V.). A tal fine, il piano triennale conterrà l'indicazione degli obiettivi e degli indirizzi di sviluppo generali, nonché delle categorie e delle aree professionali per le quali si registra il fabbisogno.
2. Le due diverse tipologie di selezione (concorsi esterni e P.E.V.) potranno essere gestite, sulla base delle effettive esigenze di reclutamento di personale riscontrate e dei fondi disponibili per le due diverse modalità di selezione, in maniera indipendente l'una dall'altra, garantendo il rispetto, nell'ambito della suddetta programmazione pluriennale e annuale, dei vincoli di legge e dei CC.CC.NN.L. del comparto Università.
3. La progressione verticale di cui al presente Regolamento è attuata per l'accesso alle categorie C, D, EP del personale in servizio, nei limiti delle

risorse disponibili individuate dall'Amministrazione. Il numero dei posti da destinare ai passaggi alla categoria immediatamente superiore mediante la P.E.V., secondo le procedure del presente Regolamento, è definito dall'Amministrazione in una percentuale pari al 50% del totale dei posti programmati. I posti destinati alla P.E.V. possono essere ricoperti mediante concorsi esterni qualora la selezione del personale interno abbia avuto esito negativo ovvero nel caso in cui manchino del tutto all'interno le professionalità da selezionare. In tale ultimo caso, l'Amministrazione emana un provvedimento motivato, oggetto di informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 9 del vigente C.C.N.L.

4. Qualora venga data precedenza ad una delle due procedure (esterna o interna), la riserva di cui al comma precedente resta indisponibile fino al suo effettivo utilizzo.
5. Il presente Regolamento è emanato in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 57 del vigente C.C.N.L. del comparto Università e disciplina le modalità di espletamento delle procedure selettive per l'accesso a ciascuna categoria riservate al personale di ruolo della categoria immediatamente inferiore in servizio presso l'Università degli Studi di Catania e in possesso dei requisiti indicati nel Regolamento medesimo.

ART. 2

(Principi)

Le procedure di cui al presente Regolamento si conformano, ai sensi dell'art. 35, comma 3, del D.Lgs 165/2001, ai **seguenti principi generali**:

- imparzialità;
- pubblicità;
- economicità e tempestività;
- oggettività e trasparenza;
- pari opportunità.

ART. 3

(Modalità di indizione delle procedure selettive)

1. Le procedure selettive per il passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore sono indette con apposito provvedimento del Direttore amministrativo, di cui verrà data pubblicità mediante affissione all'albo dell'Ateneo e attraverso il sito web dell'Università.
2. Il bando, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e dalle norme vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sullo svolgimento dei concorsi, deve contenere, fra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di partecipazione e della relativa documentazione, il numero o le risorse, nonché la categoria e l'area delle posizioni organizzative messe a concorso, nonché la struttura di destinazione. Verrà, altresì, indicato il responsabile del procedimento della procedura selettiva.
3. Le domande, a cui devono essere allegati i titoli valutabili nel rispetto delle modalità previste nel presente Regolamento, devono essere presentate entro 30 giorni dall'affissione del bando.

ART. 4

(Requisiti per l'accesso alle procedure selettive)

1. Possono essere ammessi alle selezioni i dipendenti che non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto.

2. Le procedure di progressione verticale, per la copertura dei posti di cui al presente Regolamento, sono riservate al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, in servizio, alla data di scadenza della presentazione della domanda, presso l'Università degli Studi di Catania, che sia in possesso **dei seguenti requisiti:**
- a) **per tutti i passaggi di categoria (B/C1 - C/D1 - D/EP1)**, almeno due anni di anzianità di servizio, presso l'Università di Catania, nella categoria immediatamente inferiore a quella a cui si concorre;
 - b) **per i passaggi dalla categoria B alla categoria e posizione economica C1**, il possesso di uno dei seguenti **requisiti alternativi:**
 - I. diploma di scuola secondaria di secondo grado, ivi compresi i diplomi rilasciati da istituti magistrali o licei artistici di durata quinquennale con eventuale anno integrativo;
 - II. anzianità di servizio di cinque anni nella categoria B;
 - c) **per i passaggi dalla categoria C alla categoria e posizione economica D1**, il possesso di uno dei seguenti **requisiti alternativi:**
 - I. Laurea (L) conseguita secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
 - II. anzianità di servizio di cinque anni nella categoria C;
 - d) **per i passaggi dalla categoria D alla categoria e posizione economica EP1**, il possesso di uno dei seguenti **requisiti alternativi:**
 - I. diploma di laurea previsto per l'accesso dall'esterno o titoli di studio superiori e relativa abilitazione professionale idonea all'iscrizione ad un albo o ordine professionale;
 - II. Laurea (L) o Laurea Specialistica (LS) conseguita secondo le modalità della normativa vigente e particolare qualificazione professionale;
 - III. anzianità di servizio di cinque anni nella categoria D, fatti salvi i titoli richiesti da norme di carattere generale per il particolare tipo di attività tecnico-specialistica o professionale.
3. **Per tutti i passaggi di categoria (B/C1 - C/D1 - D/EP1)**, i bandi potranno prevedere, in aggiunta ai requisiti di cui al comma precedente, il possesso di specifici titoli di studio e/o di abilitazione professionale ovvero l'iscrizione ad albi professionali, qualora gli stessi siano imprescindibili per l'esercizio delle funzioni messe a concorso.
4. **Per tutti i passaggi di categoria (B/C1 - C/D1 - D/EP1)**, in sede di Contratto integrativo, le parti potranno prevedere, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, ulteriori requisiti di partecipazione posseduti dai dipendenti. Ciò sulla base delle somme destinate alla mobilità verticale così come eventualmente aumentate dalla contrattazione integrativa stessa.
5. **Per tutti i passaggi di categoria (B/C1 - C/D1 - D/EP1)**, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 2002/05, ai dipendenti che, dopo la data di sottoscrizione del suddetto CCNL (27/01/05), hanno già beneficiato di un passaggio di categoria in seguito a P.E.V. è consentito un ulteriore passaggio alla categoria superiore nella sola ipotesi del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla categoria di appartenenza.
6. Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.

ART. 5

(Computo dell'anzianità di servizio e qualificazione professionale)

1. Per il computo dell'anzianità di servizio, ai soli fini giuridici, trova applicazione l'art. 16 della legge 808/77. In particolare, nel computo dell'anzianità concorre, per il 50%, il servizio prestato in qualifiche funzionali immediatamente inferiori a quella di appartenenza e, per il 50%, fino ad un massimo di 4 anni, il servizio prestato in qualifiche non immediatamente inferiori.
2. Per il computo dell'anzianità, limitatamente alla previsione di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), si potrà tenere in considerazione l'eventuale servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato presso le amministrazioni del comparto universitario.
3. La qualificazione professionale, di cui all'art. 4, comma 2, lettera d), consiste:
 - a) nell'aver svolto una prestazione lavorativa di durata almeno biennale in posizione di responsabilità, riconosciuta formalmente all'interno dell'Ateneo, quale:
 - segretario amministrativo di centro di spesa;
 - responsabile di linea di attività o di unità operativa complessa;
 - b) nell'aver conseguito il titolo di dottore di ricerca ovvero un diploma di specializzazione universitaria in discipline attinenti alla tipologia del posto oggetto di selezione;
 - c) nell'aver conseguito un master universitario, di durata almeno annuale, in discipline attinenti alla tipologia del posto oggetto di selezione.

ART. 6

(Procedure selettive)

1. Le procedure selettive dovranno essere dimensionate al livello di professionalità richiesto per l'accesso alla categoria oggetto della selezione e dovranno tendere all'accertamento delle competenze professionali acquisite dai candidati e dell'esperienza professionale risultante dai curricula presentati. A tal fine viene individuata, per tutte le progressioni verticali, la procedura selettiva del corso-concorso, nonché la valutazione dei titoli posseduti dai dipendenti, quale tipologia più idonea alla selezione dei candidati.
2. Pertanto, le modalità di svolgimento delle selezioni saranno le seguenti:
 - **per i passaggi alla categoria e posizione economica C1: il superamento di un corso-concorso (di durata non superiore a 40 ore), con colloquio finale di fine corso, e valutazione dei titoli presentati dai candidati;**
 - **per i passaggi alla categoria e posizione economica D1: il superamento di un corso-concorso (di durata non superiore a 60 ore), con apposito esame finale (test attitudinali e colloquio), e valutazione dei titoli presentati dai candidati;**
 - **per i passaggi alla categoria e posizione economica EP1: il superamento di un corso-concorso (di durata non superiore a 80 ore), con apposito esame finale (prova scritta e colloquio), e valutazione dei titoli presentati dai candidati.**

ART. 7

(Preselezione e modalità di ammissione al corso-concorso)

1. Al fine della partecipazione al corso-concorso, qualora il numero di domande di partecipazione risulti superiore a 40, l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la possibilità di procedere ad una preselezione da effettuarsi mediante: a) appositi test attitudinali a risposta multipla; b) valutazione dei titoli posseduti dai candidati, nel rispetto dei criteri generali stabiliti al successivo art. 11.
2. La preselezione tenderà ad accertare la conoscenza delle problematiche generali universitarie (Statuto, Regolamenti di Ateneo, ecc.), con particolare riferimento a quelle richieste per i posti oggetto di selezione.
3. Il punteggio massimo complessivo attribuito ai test attitudinali ed alla valutazione dei titoli è uguale a 100 punti; alla valutazione dei titoli sono riservati, con riferimento ai diversi tipi di passaggio di categoria (B/C1 – C/D1 – D/EP1), gli stessi punti indicati nella tabella di cui al successivo art. 9, comma 4.
4. Alle eventuali preselezioni provvederanno delle Commissioni nominate con decreto del Direttore amministrativo e composte da tre membri. Il Presidente della Commissione verrà indicato nello stesso decreto di nomina.
5. Le commissioni sono composte da esperti nelle materie oggetto della selezione, scelti tra i docenti, i dirigenti ed il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonché anche tra esperti esterni. I componenti scelti fra il personale tecnico-amministrativo devono appartenere almeno alla categoria pari a quella del posto a concorso.
6. Ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 487/94, le Commissioni esaminatrici dovranno procedere alla valutazione dei titoli prima dello svolgimento dei test attitudinali. Detta valutazione dei titoli verrà resa pubblica, mediante il Web di Ateneo, almeno 15 giorni prima dell'espletamento dei test.
7. Il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento delle preselezioni verranno comunicati ai candidati almeno 15 giorni prima della data in cui le stesse si svolgeranno.
8. Qualora l'Amministrazione proceda all'espletamento delle suddette procedure di preselezione, verrà ammesso al corso-concorso, un numero massimo di candidati pari al doppio dei posti messi a concorso e comunque non superiore a 40.
9. Gli atti della preselezione e la graduatoria di ammissione al corso-concorso sono approvati dal Direttore amministrativo e sono pubblicati all'albo ufficiale di Ateneo e nel web dell'Università.
10. Ai candidati ammessi al corso verrà data comunicazione scritta del calendario delle lezioni del corso.

ART. 8

(Modalità di svolgimento dei corsi)

1. I corsi potranno essere tenuti da docenti e da unità di personale dirigente e tecnico-amministrativo dell'Ateneo che abbiano dimostrato conoscenze specifiche nelle materie oggetto del corso, nonché da esperti nelle materie del corso anche esterni all'Ateneo.
2. I corsi si svolgeranno di norma in orario di lavoro e potranno essere articolati, se richiesto dalle qualifiche professionali a concorso, in un periodo di lezioni frontali e in un periodo di esercitazioni pratiche.

3. Tutti i candidati ammessi al corso hanno l'obbligo di frequenza delle lezioni. L'assenza dalle lezioni, in misura superiore al 20% della durata totale del corso, comporta l'esclusione dall'esame finale. Sono fatte salve le assenze a causa di malattia, debitamente certificata; in tale ipotesi, il candidato dovrà recuperare, prima dell'esame finale, le lezioni mancanti.
4. I programmi dei corsi vengono stabiliti in relazione alla tipologia dei posti da ricoprire con le procedure selettive di cui al presente Regolamento.

ART. 9 (Esame finale)

1. Al termine del corso di formazione, i candidati che avranno frequentato almeno l'80% delle ore di lezione saranno sottoposti, da parte della Commissione di cui al successivo art. 13, alle prove d'esame finali.
2. Gli esami finali verteranno sulle materie oggetto del corso e saranno finalizzati ad accertare le conoscenze e le capacità acquisite dai candidati durante il corso.
3. **Gli esami finali saranno i seguenti:**

Progressione verticale	Esame finale	
Progressioni B/C1	Colloquio	==
Progressioni C/D1	Test attitudinali a risposta chiusa	Colloquio
Progressioni D/EP1	Prova scritta	Colloquio

4. **Le prove finali saranno valutate tenendo conto dei seguenti punteggi massimi:**

Progressione verticale	Titoli - valutati con le modalità di cui all'art. 11	Esame finale		Totale
		test attitudinali / prova scritta	Colloquio	
Progressione B/C1	60	-	40	100
Progressione C/D1	50	25	25	100
Progressione D/EP1	40	30	30	100

5. Gli esami finali si intenderanno superati sulla base del seguente criterio generale:
 - **per i passaggi alla categoria e posizione economica C1:** la prova di esame (colloquio) si intende superata qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 28/40;
 - **per i passaggi alla categoria e posizione economica D1:** le prove di esame (test attitudinali e colloquio) si intendono superate se in ciascuna di esse il candidato riporti una votazione non inferiore a 15/25, e sempre che la somma dei punteggi riportati nelle due prove sia almeno pari a 35/50;
 - **per i passaggi alla categoria e posizione economica EP1:** le prove di esame (prova scritta e colloquio) si intendono superate se in ciascuna di esse il candidato riporti una votazione non inferiore a 18/30, e sempre che la somma dei punteggi riportati nelle due prove sia almeno pari a 42/60;

6. Al termine del corso ai candidati che abbiano superato l'esame di fine corso è rilasciato un attestato di frequenza con profitto.
7. I candidati che abbiano superato l'esame di fine corso, ma che non siano risultati vincitori, non dovranno sottoporsi, nel quinquennio successivo alla pubblicazione della graduatoria, alle eventuali preselezioni disposte dall'Amministrazione per ulteriori corsi-concorso.

ART. 10
(Incidenza dei titoli)

1. Il punteggio massimo da attribuire ai titoli, così come indicato nelle tabelle di cui all'art. 9, comma 4, verrà distribuito sulla base dei seguenti indicatori:

Tipologia di titoli	progressione verticale		
	B/C1	C/D1	D/EP1
a) formazione certificata e pertinente	10 punti	8 punti	7 punti
b) anzianità di servizio	21 punti	17 punti	7 punti
c) titoli culturali	11 punti	10 punti	12 punti
d) arricchimento professionale	14 punti	11 punti	10 punti
e) qualità della prestazione individuale	4 punti	4 punti	4 punti
TOTALE	60 punti	50 punti	40 punti

ART. 11
(Criteri generali per la valutazione dei titoli)

1. Sono valutabili esclusivamente i titoli conseguiti entro il termine fissato dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
2. La Commissione esaminatrice di cui all'art. 13 dovrà procedere alla valutazione dei titoli nel rispetto dei criteri generali di cui al successivo allegato A che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

ART. 12
(Punteggi dei titoli e delle prove finali)

1. Nel caso si ricorra all'espletamento delle procedure pre-selettive di cui all'art. 7, il punteggio della valutazione dei titoli, da sommare alle prove di esame finale, sarà lo stesso determinato all'atto delle suddette preselezioni.
2. Il punteggio finale, espresso in centesimi (100), è dato dalla somma dei voti riportati in ciascuna prova di esame a cui si dovrà aggiungere il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli. Sulla base del punteggio ottenuto verrà stilata la graduatoria dei candidati idonei.
3. La graduatoria definitiva è approvata con provvedimento del Direttore amministrativo. Di essa sarà data pubblicità mediante affissione all'albo di Ateneo, nonché attraverso il sito web dell'Università.
4. Secondo l'ordine di tale graduatoria, un numero di candidati pari al numero dei posti messi a concorso per ciascuna categoria è dichiarato vincitore.
5. In caso di parità nel punteggio complessivo si farà riferimento, nell'ordine, ai seguenti criteri di preferenza: a) le preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 487/94; b) la maggiore anzianità di servizio.

6. I titoli che danno luogo a preferenza dovranno essere allegati alle domande di partecipazione alle procedure selettive.

ART. 13 (Commissioni)

1. Alle selezioni di cui al presente Regolamento provvederanno delle Commissioni nominate con decreto del Direttore amministrativo e composte da cinque membri, di cui almeno due scelti tra i docenti del corso di formazione. Il Presidente della Commissione verrà indicato nello stesso decreto di nomina.
2. Le commissioni sono composte, oltre che dai docenti del corso di cui al comma precedente, da esperti nelle materie oggetto della selezione, scelti tra i docenti, i dirigenti ed il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonché anche tra esperti esterni. I componenti scelti fra il personale tecnico-amministrativo devono appartenere almeno alla categoria pari a quella del posto a concorso.
3. Ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 487/94, le Commissioni esaminatrici dovranno, nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 11 del presente Regolamento, procedere alla valutazione dei titoli prima dello svolgimento della prima o unica prova dell'esame finale. Detta valutazione dei titoli verrà resa pubblica, mediante il Web di Ateneo, almeno 15 giorni prima dell'espletamento della seconda o unica prova di esame.

ART. 14 (Validità delle graduatorie)

1. Con decreto del Direttore amministrativo vengono approvati gli atti delle selezioni e le graduatorie di merito e vengono, altresì, dichiarati i vincitori, sulla base del posto utile occupato in graduatoria.
2. Le graduatorie vengono affisse all'albo dell'Ateneo e dalla data di affissione decorrono i termini per eventuali impugnative.
3. Le graduatorie rimangono efficaci per un termine di 24 mesi dalla suddetta affissione.
4. Nel caso di cessazione di personale dichiarato vincitore di un posto bandito, si procederà allo scorrimento delle suddette graduatorie di merito, nel rispetto del periodo di validità delle stesse.

ART. 15 (Norme finali)

1. E' vietato il doppio passaggio di categoria mediante un'unica procedura selettiva.
2. Il personale classificato nella categoria immediatamente superiore a seguito delle procedure selettive di cui al presente Regolamento non è soggetto al periodo di prova.
3. I candidati devono permanere in servizio al momento dell'effettivo inquadramento.
4. La partecipazione alle procedure selettive per l'inquadramento nella categoria superiore comporta, per i candidati vincitori, la **disponibilità ad occupare posti presso strutture universitarie anche diverse da quelle dove gli stessi prestano servizio al momento dell'effettivo inquadramento.**

5. Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sullo svolgimento dei concorsi.
6. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data del decreto rettorale di emanazione.

ALLEGATO A
- Lettere a), b) , c) e d) -
VALUTAZIONE DEI TITOLI DEI CANDIDATI DI CUI AGLI Artt. 10/11

Lettera a) – Formazione: Punteggi massimi attribuibili per le progressioni: 10 punti B/C1; 8 punti C/D1– 7 punti D/EP1.

A1) Corsi di formazione pertinenti alle mansioni del lavoratore con prova di fine corso e con valutazione finale (compresi i corsi di formazione inerenti ai corsi-concorsi della P.E.V. limitatamente al personale appositamente collocato nelle graduatorie)

Attestati di corsi di formazione pertinenti alle mansioni da ricoprire con prova di fine corso e valutazione finale espressa con voto o apposito giudizio.	Con esame finale e di durata pari o superiore a 40 ore effettive	Eccellente o voto da 28 a 30/30	2 punti
		Ottimo o voto da 25 a 27/30	1,5 punti
		Buono o voto da 22 a 24/30	1 punto
		Sufficiente o voto fino a 21/30	0,5 punti
	Con esame finale e di durata inferiore a 40 ore effettive	Eccellente o voto da 28 a 30/30	1 punto
		Ottimo o voto da 25 a 27/30	0,75 punti
		Buono o voto da 22 a 24/30	0,5 punti
		Sufficiente o voto fino a 21/30	0,3 punti

A2) Corsi di formazione pertinenti alle mansioni del lavoratore con prova di fine corso ma senza valutazione finale

Attestati di corsi di formazione pertinenti alle mansioni da ricoprire con prova finale di fine corso ma senza valutazione finale	Con esame finale e di durata pari o superiore a 50 ore effettive	0,6 punti
	Con esame finale e di durata pari o superiore a 30 e inferiore a 50 ore effettive	0,4 punti
	Con esame finale e di durata inferiore a 30 ore effettive	0,3 punti

A3) Attestati di corsi di formazione o di conoscenza, rilasciati dalle Università o da enti di formazione, di una delle seguenti lingue straniere (inglese, francese, tedesco o spagnolo) o in informatica non di base.

N.b. l'attestato presentato dal candidato dovrà contenere l'esplicito riferimento al superamento di una prova di fine corso o di certificazione della conoscenza.

Attestati di formazione e/o di conoscenza di una delle seguenti lingue straniere (inglese, francese, tedesco o spagnolo) o di conoscenze informatiche non di base con prova di fine corso	Corsi di formazione di durata pari o superiore a 30 ore effettive	0,35 punti
	-----	-----
	Conoscenza con voto non inferiore a 21/30 (o equivalente)	0,35 punti
	-----	-----
	Corsi di formazione di durata inferiore a 30 ore effettive	0,2 punti
	-----	-----
	Conoscenza con voto inferiore a 21/30 (o equivalente) o senza valutazione.	0,2 punti

A4) Corsi di formazione pertinenti alle mansioni del lavoratore senza prova finale

Attestati di formazione inerenti a corsi pertinenti senza prova finale	Di durata pari o superiore a 30 ore effettive	0,3 punti
	Di durata inferiore a 30 ore effettive	0,15 punti

A5) Altri corsi di formazione con un punteggio massimo attribuibile di 2 punti.

Attestati di corsi di formazione	Di durata pari o superiore a 30 ore effettive	0,2 punti
	Di durata inferiore a 30 ore effettive	0,1 punti

Leggenda per una corretta valutazione degli attestati e/o delle conoscenze:

1. I punteggi sono relativi ad ogni singolo corso.
2. Anche in caso di partecipazione ad un numero di corsi superiore non potrà essere superato, per l'intera lettera a), il limite massimo rispettivamente di 10 punti per i passaggi dalla categoria B alla categoria e posizione economica C1, di 8 punti per i passaggi dalla categoria C e D1 alla categoria e di 7 punti per i passaggi da D1 e EP1.
3. La valutazione sulla pertinenza del corso va effettuata in relazione alle mansioni attualmente svolte o all'area professionale di appartenenza del dipendente.
4. I corsi organizzati dall'Ufficio di Formazione dell'Ateneo o legati alla progressione economica verticale (corsi-concorsi) si considerano sempre pertinenti.
5. Nell'ambito della tipologia dei corsi di cui alla lettera A1) verranno anche valutati i corsi-concorsi di cui alla Progressione Economica Verticale, limitatamente alla sola ipotesi che il personale interessato risulti utilmente collocato in graduatoria e non sia risultato vincitore della selezione stessa.
6. Per il personale appartenente all'area tecnica, settore elaborazione dati, i corsi di informatica saranno valutati con i punteggi relativi ai corsi pertinenti.
7. I voti espressi non in trentesimi verranno rapportati proporzionalmente a tale valore.

Lettera b) - ANZIANITA' DI SERVIZIO
(Punteggi massimi attribuibili per le progressioni: 21 punti B/C1; 17 punti C/D1; 7 punti D/EP1)

Per tutti i passaggi di categorie (B/C1, C/D1, D/EP1): ogni anno di servizio, o frazione di anno superiore a 6 mesi, nella ctg. immediatamente inferiore a quella messa a concorso o nelle ex qualifiche ivi confluite.	B/C1: 0,90 punti per anno o frazione C/D1: 0,80 punti per anno o frazione D/EP1: 0,50 punti per anno o frazione
Per tutti i passaggi di categorie (B/C1, C/D1, D/EP1): ogni anno di ulteriore servizio, o frazione di anno superiore a 6 mesi, nel ruolo universitario (ulteriore servizio rispetto a quello di cui al punto precedente).	B/C1: 0,40 punti per anno o frazione C/D1: 0,30 punti per anno o frazione D/EP1: 0,20 punti per anno o frazione

Leggenda per una corretta valutazione dell'anzianità di servizio:

1. L'anzianità viene conteggiata a decorrere dall'ingresso in ruolo nell'Ateneo, a prescindere dalla qualifica iniziale, sommando anche l'eventuale periodo di servizio prestato presso l'Università di Catania con contratto a tempo determinato.
2. Verrà conteggiato anche il servizio a tempo indeterminato o determinato eventualmente prestato presso altre amministrazioni del comparto.
3. Per il computo dell'anzianità si tiene conto del servizio prestato fino alla data di scadenza prevista dal bando per la presentazione delle domande.
4. L'anzianità posseduta potrà essere auto-certificata dal dipendente, secondo le disposizioni di legge, e dovrà essere corrispondente a quella risultante nel fascicolo personale del dichiarante; a tal fine l'Amministrazione effettuerà le verifiche del caso e apporgerà le eventuali correzioni, dandone comunicazione agli interessati, nel caso di eventuali discordanze riscontrate.

Lettera c) - TITOLI CULTURALI

(Punteggi massimi attribuibili per le progressioni: 11 punti B/C1; 10 punti C/D1; 12 punti D/EP1)

Progressioni D/EP1 (Max. 12 punti)

A) Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento o Specialistica o Magistrale. Il titolo valutato dovrà essere attinente alla qualifica da ricoprire. L'attinenza verrà definita nei bandi di selezione con riferimento al titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno	Da 66 a 87/110	3 punti
	Da 88 a 98/110	5 punti
	Da 99 a 105/110	7 punti
	Da 106 a 110/110	9 punti
	110/110 e lode	10 punti
A1) Laurea triennale nuovo ordinamento (L)	Da 66 a 98/110	2 punti
	Da 99 a 110/110 e lode	3 punti
B) Scuola di Specializzazione	2,5 punti	
C) Dottorato di Ricerca	2,5 punti	
D) Master di I livello e Corsi di Perfezionamento post – universitari (purché attinenti)	0,8 punti per ognuno	
E) Master di II livello (purché attinenti)	1,6 punti per ognuno	
F) Altri titoli di studio	1 punto per ognuno	

Progressioni C/D1 (Max. 10 punti)

A) Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento o Specialistica o Magistrale. Il titolo valutato dovrà essere attinente alla qualifica da ricoprire. L'attinenza verrà definita nei bandi di selezione con riferimento al titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno	Da 66 a 87/110	2,75 punti
	Da 88 a 98/110	4,75 punti
	Da 99 a 105/110	6,75 punti
	Da 106 a 110/110	8,75 punti
	110/110 e lode	9,75 punti
A1) Laurea triennale nuovo ordinamento (L)	Da 66 a 98/110	1,5 punti
	Da 99 a 110/110 e lode	2,75 punti
B) Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento o Specialistica o Magistrale non attinenti	Valgono gli stessi criteri di cui al punto A) valutati con una riduzione proporzionale del 50%.	
C) Scuola di Specializzazione	2,4 punti	

D) Dottorato di Ricerca	2,4 punti
E) Master di I livello e Corsi di Perfezionamento post – universitari (purché attinenti)	0,75 punti per ognuno
F) Master di II livello (purché attinenti)	1,5 punti per ognuno
G) Altri titoli di studio compreso il possesso del titolo di studio, se non valutato nel punto A), richiesto per l’accesso alla categoria di appartenenza	1 punto per ognuno

Progressioni B/C1 (Max. 10 punti)

A) Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento o Specialistica o Magistrale. Non si applica il criterio dell’attinenza.	Da 66 a 87/110	2,75 punti
	Da 88 a 98/110	4,75 punti
	Da 99 a 105/110	6,75 punti
	Da 106 a 110/110	8,75 punti
	110 e lode	9,75 punti
B) Diploma Universitario o Laurea Triennale	Valgono gli stessi criteri di cui al punto A) valutati con una riduzione proporzionale del 30%	
C) Scuola di Specializzazione	2,4 punti	
D) Dottorato di Ricerca	2,4 punti	
E) Master di I livello e Corsi di Perfezionamento post – universitari (purché attinenti)	0,75 punti per ognuno	
F) Master di II livello (purché attinenti)	1,5 punti per ognuno	
G) Altri titoli di studio compreso il possesso del titolo di studio, se non valutato nel punto A), richiesto per l’accesso alla categoria di appartenenza	1 punto per ognuno	

Leggenda per una corretta valutazione dei titoli:

1. Per tutte le altre categorie vale il criterio dell’attinenza che verrà applicato con riferimento ai titoli indicati nei bandi di selezione; i titoli studio non attinenti verranno valutati con una riduzione del 50% rispetto al punteggio attribuito ai titoli di studio attinenti.
2. Per tutte le categorie, i titoli indicati nelle rispettive tabelle sono tutti cumulabili nei limiti dei punteggi assegnabili a ciascuna categoria;
3. Nell’ipotesi di possesso di Laurea triennale (L) e/o di Laurea specialistica (LS) si applica il punteggio tabellare più favorevole al candidato.

Lettera d)

**ARRICHIAMENTO PROFESSIONALE E QUALITA' DELLA PRESTAZIONE
INDIVIDUALE**

**(Punteggi massimi attribuibili per le varie progressioni: 14 punti B/C1;
11 punti C/D1; 10 punti D/EP1)**

d1) INCARICHI E ABILITAZIONI PROFESSIONALI

a) Incarichi di mansioni superiori attribuiti ai sensi del D. Lg.vo 165/01 e dei vigenti CCNL	3 punti per ognuno
b) Incarichi di mansioni superiori attribuiti ai sensi del D. Lg.vo 165/01 e dei vigenti CCNL implicanti lo svolgimento non prevalente di mansioni superiori	0,5 punti per ognuno
c) Incarichi a carattere duraturo e continuativo di responsabilità di strutture organizzative complesse e/o di particolari adempimenti con rilevanza esterna all'Ateneo e comportanti l'assunzione di responsabilità diretta del dipendente	2.0 punti per ognuno e per durata – il punteggio da attribuire (2.0 punti) dovrà essere moltiplicato per la durata dell'incarico. A tal fine dovrà essere applicato il seguente criterio: ogni due anni di durata dell'incarico sarà utile al raggiungimento di un multiplo intero e relativa frazione (senza arrotondamento). Ad esempio: incarico con una durata di 7 anni verrà conteggiato nella seguente maniera: $7/2=3,5$ e pertanto il punteggio attribuito sarà = $3,5 \times 2,0 = 7$.
d) Incarichi speciali inerenti particolari compiti o adempimenti di rilevanza strategica per l'Ateneo	0.5 punti per ognuno
e) Idoneità a concorsi interni relativi alla P.E.V.	1,5 punti per ognuno
f) Idoneità in concorsi pubblici conseguite nelle qualifiche uguali a quelle messe a concorso	0.5 punti per ognuno

g) Abilitazione professionale all'esercizio della professione	3 punti se il titolo risulta attinente 1,0 punti se il titolo non risulta attinente
h) incarichi di Direzione di Aree o Uffici di livello dirigenziale o di funzioni vicarie presso Aree o Uffici di livello dirigenziale	2.0 punti per ognuno e per durata – il punteggio da attribuire (2 punti) dovrà essere moltiplicato per la durata dell'incarico. A tal fine dovrà essere applicato il seguente criterio: ogni due anni di durata dell'incarico sarà utile al raggiungimento di un multiplo intero e relativa frazione (senza arrotondamento). Ad esempio: incarico con una durata di 5 anni verrà conteggiato nella seguente maniera: $5/2=2,5$ e pertanto il punteggio attribuito sarà = $2,5 \times 2,0 = 5,0$.

Leggenda per una corretta valutazione degli incarichi e delle abilitazioni professionali:

1. Gli incarichi, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere stati conferiti con atto scritto del Direttore amministrativo, che va allegato in copia alla domanda di partecipazione alla selezione.
2. Gli incarichi di cui al punto b), implicanti lo svolgimento di mansioni superiori, pur non assumendo il carattere della prevalenza, devono comunque incidere in misura apprezzabile sull'orario di servizio totale.
3. Le idoneità di cui al punto e) possono essere valutate a condizione che non hanno dato luogo alla relativa progressione di carriera.
4. Le idoneità di cui al punto f) potranno essere valutate fino ad un massimo di 2 punti.
5. Le abilitazioni professionali valutabili sono quelle che danno diritto all'interessato all'esercizio della professione. A tal fine si procederà alla valutazione di una abilitazione per intero e di eventuali ulteriori abilitazioni nella misura del 50% del punteggio stabilito. Per ciò che attiene al criterio di attinenza la valutazione sarà legata al titolo di studio posseduto.

d2) DOCENZA E PUBBLICAZIONI

Docenza	0,30 punti per ogni incarico
Relazioni ufficiali tenute in occasione di convegni o conferenze	0,15 punti per ognuna

Pubblicazioni	0,30 punti per ognuna
---------------	-----------------------

Leggenda per una corretta valutazione degli incarichi di docenza, delle relazioni in convegni o conferenze e delle pubblicazioni:

1. A tale categoria di titoli può essere attribuito un punteggio massimo di 2 punti;
2. Per poter attribuire un punteggio alle relazioni occorre che le stesse siano state tenute personalmente dal dipendente e pubblicate nel programma del convegno. Non è valutabile la

- semplice partecipazione alle attività preparatorie, la collaborazione nell'organizzazione, la predisposizione del materiale, l'indicazione di ringraziamenti personali da parte del relatore ufficiale, ecc.
3. Gli incarichi di docenza o le relazioni possono essere valutati solo se tenuti nell'ambito dell'attività dell'Ateneo di Catania o di altri Atenei. Possono essere inoltre presi in considerazione incarichi di docenza svolti o relazioni tenute presso altri tipi di enti o altre organizzazioni pubbliche o private esclusivamente se pertinenti alle mansioni professionali ordinariamente svolte dal dipendente all'interno dell'Ateneo.
 4. Le pubblicazioni possono essere valutate solo se pertinenti alle mansioni attualmente svolte dal dipendente e regolarmente depositate secondo le leggi vigenti in materia di diritto d'autore.
 5. Le stesse devono riportare il nome del dipendente fra gli autori ufficiali.
 6. L'attività di collaborazione eventualmente prestata dal dipendente non può venire valutata in questa sede. Si richiama quanto già riportato in precedenza alla nota n. 2.

**e) QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE
(Punteggi massimi attribuibili per tutte le progressioni 4 punti)**

Valutazione eccellente o giudizio equivalente	4 punti
Valutazione ottima o giudizio equivalente	3 punti
Valutazione discreta o giudizio equivalente	2 punti
Valutazione sufficiente o giudizio equivalente	1 punto

Leggenda per una corretta valutazione della qualità della prestazione individuale:

1. L'amministrazione si riserva di individuare dei criteri generali e di informare, preventivamente, i soggetti sindacali.
2. Al fine di agevolare la valutazione, l'amministrazione predisporrà una scheda di valutazione aderente ai criteri generali di cui al punto precedente.
3. La valutazione, ai sensi dell'art. 58 CCNL vigente, sulla base dei criteri di cui al punto precedente, verrà effettuata dal responsabile della struttura in cui il dipendente presta o ha prestato servizio.
4. La suddetta valutazione deve essere comunicata al dipendente che può formulare, entro 15 giorni, proprie osservazioni in merito alla stessa.
5. Sulle suddette valutazioni dovrà pronunziarsi, con le modalità stabilite dal CCNL vigente, un apposito comitato.